

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SENESE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 1973

Modifiche alla legge 19 luglio 1962, n. 959, recante norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria

ONOREVOLI SENATORI. — La legge del 19 luglio 1962, n. 959, all'articolo 20 ha disposto che in sede di prima applicazione i tre quarti dei posti complessivamente disponibili, dopo l'inquadramento previsto negli articoli 16, 17, 18 e 19 della medesima, siano conferiti in base a graduatoria di merito, formata dal consiglio di amministrazione, agli impiegati del ruolo organico della corrispondente carriera esecutiva dello stesso ramo dell'Amministrazione finanziaria che siano provvisti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, in possesso dei requisiti stabiliti dal quarto comma dell'articolo 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Detta graduatoria è formata tenendo conto dei titoli di studio, delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo quadriennio quali risultano dai relativi rapporti informativi, nonchè dall'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi di istituto dell'Amministrazione di appartenenza.

In sede di prima applicazione, si è verificato che, formata la graduatoria di merito, molti concorrenti, pur avendo superato l'esame colloquio e pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, non sono stati inquadrati per insufficienza dei posti disponibili.

Tale circostanza fa sussistere una situazione di grave sperequazione e ingiustizia nei confronti di quel personale che già giudicato idoneo per la carriera superiore e in possesso di una particolare esperienza amministrativa si vede negare la possibilità di accesso alla stessa mentre l'Amministrazione è costretta a reclutare, mediante concorsi esterni, personale da formare e preparare prima di poterne trarre un pieno rendimento.

Allo scopo di sanare la prospettata situazione e per accogliere le legittime aspettative del personale interessato si è predisposto il presente disegno di legge. In proposito è da segnalare che la ricordata legge 19 luglio 1962, n. 959, ha dato luogo a con-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

troverci problemi di interpretazione, circa i requisiti di partecipazione all'esame colloquio a suo tempo indetto, sui quali si è pronunciato il Consiglio di Stato con due giudizi nettamente contrastanti, per cui, sul piano sostanziale, può tuttora sussistere il dubbio che l'applicazione della menzionata legge non sia stata del tutto corretta, avendo favorito taluni dei partecipanti all'esame colloquio a danno di altri.

Peraltro, la stessa Commissione parlamentare incaricata di esprimere il proprio pare-

re sui decreti delegati predisposti in attuazione della legge di delega per la riforma tributaria, pur pronunciandosi negativamente sul provvedimento di riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria, riconobbe la necessità di sanare legislativamente la spequazione innanzi illustrata.

Si raccomanda, pertanto, all'attenzione degli onorevoli senatori il presente disegno di legge che intende venire incontro alle vive e legittime aspettative di tutta la categoria interessata.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Gli impiegati della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza che furono a suo tempo collocati nella graduatoria di merito prevista dall'articolo 20 della legge 19 luglio 1962, n. 959, ma che non furono nominati nella carriera superiore per mancanza di posti sono nominati anche in soprannumero nella qualifica iniziale della corrispondente carriera di concetto con decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore della menzionata legge numero 959 del 1962. Il collocamento in ruolo dei predetti impiegati viene effettuato secondo il posto occupato nella graduatoria di merito nella quale risultavano inclusi.

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio, richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione alla qualifica di segretario principale, il servizio prestato senza demerito dagli impiegati di cui al precedente comma anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è valutato per un massimo di anni sei.

L'Amministrazione procederà alla ricostruzione della carriera degli impiegati nominati, valutando per intero il servizio prestato nella carriera esecutiva ai soli effetti dell'attribuzione delle classi e degli aumenti periodici di stipendio.